

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4624 del 17/09/2021
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ponte Uso n. 22
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4767 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- La ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di VIA emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016 per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22;**
- con documentazione acquisita al PG n. 170629 del 25.11.2020, **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha comunicato l'avvio dell'attività parziale limitatamente alle attività di ricezione e stoccaggio e alla successiva linea di smantellamento di apparecchiature elettroniche RAEE (P-200), utilizzando altresì l'area di ricerca e sviluppo e laboratorio, non produttive, per testare e mettere a punto nuove tecnologie di recupero;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 13.04.2021, acquisita al PG n. 57816 del 14.04.2021, **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** chiede la modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- le modifiche proposte riguardano principalmente i seguenti aspetti:
 1. modifica solo gestionale (introduzione operazione R12, rinuncia operazione R4 e introduzione di un nuovo codice EER) della Linea P-200 di disassemblaggio manuale;
 2. sostituzione delle Linee P-400 di trattamento meccanico/fisico e P-500-600 di trattamento chimico idrometallurgico (“HYDRO”), nonché delle relative sezioni T-700 di trattamento effluenti liquidi e P-800 di post-trattamento autorizzate ma non ancora realizzate, con:
 - Linea RAEE R2-R4 disassemblaggio meccanico / selezione manuale di apparecchiature elettroniche RAEE (raggruppamenti RAEE R2 e RAEE R4) per la produzione di EoW
 - Linea Solar Glass, finalizzata al recupero dei pannelli fotovoltaici e alla produzione di EoW.
 3. conseguenti modifiche ai punti di emissione in atmosfera;
 4. ampliamento dell'attività di messa in riserva R13, attualmente autorizzata esclusivamente per i rifiuti EER 160216 e EER 160214 in quanto funzionale all'operazione di recupero R4, ad altri RAEE anche pericolosi, per ottimizzare il servizio di ritiro dei RAEE offerto ai propri

clienti. L'attività di messa in riserva R13 sarà svolta all'interno dei quantitativi già attualmente autorizzati; riguardo ai rifiuti pericolosi, si prevede una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 25 t;

5. dismissione del generatore diesel di emergenza;

6. opere di manutenzione straordinaria soggette a CILA non ricompresa all'interno del presente procedimento (realizzazione porta REI su parete non portante interna, rimozione di alcune pannellature tipo sandwich e realizzazione di un'uscita di sicurezza sulla facciata nord);

- le modifiche sono state sottoposte a valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/18, dalla quale è emerso che tali modifiche progettuali non necessitano di essere sottoposte a screening non rilevandosi impatti ambientali negativi e significativi, come comunicato alla ditta con nota del 07.01.2021, prot. reg. n. 21/21;
- con documentazione acquisita al PG n. 74106 del 11.05.2021 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta dalle prescrizioni n. 2 e 3 dell'Allegato 1 della DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, relativa all'avvio parziale dell'attività;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 60220 del 20.04.2021;
- la nota PG n. 72600 del 07.05.2021, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 27.05.2021;
- la nota PG n. 76783 del 14.05.2021, con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti e sulla matrice emissioni in atmosfera;
- la nota PG n. 83249 del 26.05.2021, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 27.05.2021;

Dato atto che con nota acquisita al PG n. 82962 del 26.05.2021, Sogliano Ambiente S.p.A. ha comunicato che l'impianto di recupero in oggetto è già in possesso del parere favorevole del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco prot. n. 6526 del 17.05.2021 sulla valutazione del progetto e che tale progetto non risulta aver subito alcuna modifica;

Vista la nota acquisita al PG n. 83153 del 26.05.2021 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco comunica che, come da dichiarazione dell'Ing. Maurizio Carbone, nulla è cambiato rispetto al parere prot. n. 6526 del 17/05/2021 emesso dal Comando stesso e allegato alla medesima nota, dal quale risulta, tra l'altro, che al termine dei lavori la ditta dovrà presentare la segnalazione certificata di cui all'art. 4 comma 1 d.P.R. 151/11 (SCIA) per le attività presenti, ricadenti nell'allegato "1" del D.P.R. 151/11;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 27.05.2021, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Atteso che, con nota PG n. 89208 del 07.06.2021, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 27.05.2021, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 103665 del 02.07.2021, con cui **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha trasmesso la documentazione integrativa;

Tenuto conto che con nota PG n. 129391 del 19.08.2021 è stata trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 09.09.2021;

Acquisita al PG n. 139393 del 09.09.2021 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 09.09.2021;

Dato atto che nella seduta conclusiva della conferenza del 09.09.2021:

- il rappresentante del **Comune di Sogliano al Rubicone** ha espresso parere favorevole in materia urbanistico-edilizia e in merito all'impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae nella medesima seduta;
- Il rappresentante dell'**Azienda USL** per quanto attiene ai processi della LINEA SOLAR GLASS :
 - ha chiesto che vengano assunte adeguate procedure operative da detenere presso l'impianto per le operazioni di distacco dei Big Bag quando pieni, in modo da prevenire ogni eventuale fuoriuscita di polveri;
 - ha consigliato inoltre di prevedere nell'impianto di captazione polveri una saracinesca in coda alla linea per l'eventuale installazione di una ulteriore aspirazione localizzata sulla zona del Big Bag nel caso si constati che durante le operazioni di sostituzione dei contenitori non si riesca a evitare la fuoriuscita di polveri nell'ambiente di lavoro;

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 09.09.2021, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 16.09.2021;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati,

Elaborati acquisiti al PG n. 57816 del 14.04.2021

- Elaborato 2 - Check list di conformità ai regolamenti europei sugli Eow, Rev. 0 del 18.03.2021

Elaborati acquisiti al PG n. 103665 del 02.07.2021

- Relazione di riscontro alle integrazioni richieste nel corso della Conferenza dei Servizi del 27/05/2021, rev. 0 - giugno 2021
- Planimetria delle emissioni, rev. 0 - giugno 2021
- Planimetria generale, rev. 1 - giugno 2021
- Allegato 1 - Planimetria di stato modificato con evidenziate le modifiche che saranno realizzate con la CILA
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di invarianza relativamente all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, datata 24.06.2021
- Allegato 6 - Procedura operativa per controlli radiometrici con strumentazione fissa, Rev. 0 del 15.06.2021
- Allegato 8 – Integrazioni alla valutazione di impatto acustico, Rev. 0 – giugno 2021;

Dato atto che **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** è in possesso di certificato attestante la conformità del sistema di gestione applicato al Reg. 333/11, limitatamente ai rottami di alluminio, rilasciato da Bureau Veritas in data 10.05.2021, avente validità fino al 09.05.2024 (trasmesso in allegato alla documentazione acquisita al PG n. 74106 del 11.05.2021);

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che nella seduta conclusiva della conferenza del 09.09.2021 il rappresentante del Comune di Sogliano al Rubicone ha espresso parere favorevole in materia urbanistico-edilizia;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 09.09.2021;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 13.09.2021, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** risulta iscritta, con aggiornamento in corso, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Acquisiti al PG n. 105036 del 05.07.2021 i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero **R12-R4-R5** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato, come richiesto dalla ditta nella seduta della Conferenza del 09.09.2021, moltiplicando la potenzialità annua complessiva dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva **R13** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva **R13** di rifiuti pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 250,00 euro/t (con un importo minimo pari a 30.000,00 €);

Dato atto pertanto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà complessivamente gestito presso l'impianto sarà pari a 5.500 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti da avviarsi esclusivamente alla operazione di messa in riserva R13 sarà pari a 25 t per i rifiuti non pericolosi e pari a 25 t per i rifiuti pericolosi;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria risulta così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri, nonché della sopra citata richiesta avanzata dalla ditta nella seduta della Conferenza del 09.09.2021:

- 25 t x 140,00 €/t + 25 x 250,00 €/t = € 9.750,00 (per l'operazione R13) con importo minimo pari a **30.000 t**;
- 5.500 t x 12,00 €/t = € 66.000,00 (per le operazioni R12-R4-R5), con importo minimo pari a **75.000 t**;
- l'importo complessivo della garanzia finanziaria risulta quindi pari a **105.000,00 €**;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'01.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di VIA emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016 per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli **Allegati 1, 3 e 4** al presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato 1);

- modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato 3);
 - nulla osta all'impatto acustico (Allegato 4);
3. di approvare l'Allegato 1 (Gestione rifiuti), l'Allegato 3 (Emissioni in atmosfera) e l'Allegato 4 (Nulla osta impatto acustico) della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016;
 4. di dare atto che l'Allegato 1 e l'allegato 3 alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016;
 5. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto della presente modifica è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni:
 - comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'aggiornamento della garanzia finanziaria già prestata per l'impianto in oggetto;
 - trasmissione di idonea documentazione attestante l'espletamento di quanto previsto dalla normativa antincendio (presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco);
 - comunicazione da parte della ditta ad Arpae e al Comune di Sogliano al Rubicone relativa all'avvio della gestione dell'impianto nella nuova configurazione;
 - b) dovranno essere assunte adeguate procedure operative da detenere presso l'impianto per le operazioni di distacco dei Big Bag quando pieni, in modo da prevenire ogni eventuale fuoriuscita di polveri;
 6. di consigliare di prevedere nell'impianto di captazione polveri una saracinesca in coda alla linea per l'eventuale installazione di una ulteriore aspirazione localizzata sulla zona del Big Bag nel caso si constati che durante le operazioni di sostituzione dei contenitori non si riesca a evitare la fuoriuscita di polveri nell'ambiente di lavoro;
 7. di dare atto che, come risulta dalla documentazione acquisita al PG n. 103665 del 02.07.2021, le unità "Laboratorio e Area sviluppo processi" sono state completate, per quanto riguarda strutture e impianti, ma non è intenzione della ditta avviare al momento alcuna attività all'interno di esse;
 8. di precisare pertanto che l'avvio delle attività all'interno delle unità "Laboratorio e Area sviluppo processi" deve essere preventivamente comunicato ed ove necessario preventivamente autorizzato ai sensi delle parti seconda e quarta del D.Lgs. 152/06;
 9. di stabilire che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e all'importo del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **105.000,00 €**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10

giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
- g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida;**
10. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla determina sopra richiamata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
11. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

14. di fare salvi:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 49/14;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/20;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

15. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

16. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

1. presentare, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'autorizzazione in oggetto, il "Manuale di gestione operativa" adeguatamente revisionato in conformità alla documentazione integrativa acquisita al PG n. 103665 del 02.07.2021;
2. indicare nel "Manuale di gestione operativa", per ognuno degli EoW prodotti, il quantitativo massimo che può raggiungere ogni "partita" (lotto) di EoW, coerentemente con i volumi massimi di stoccaggio consentiti dalle aree ad essi assegnati (9, 10 e 11). Il quantitativo di una singola partita, infatti, non può eccedere la capacità massima di stoccaggio istantaneo dell'impianto per il relativo EoW;
3. qualora siano ritirati moduli fotovoltaici che utilizzano altri materiali semiconduttori tipo silicio amorfo, tellururo o solfuro di cadmio (CdTe – CdTeS), arseniuro di Gallio (GaAs) o altre leghe a base di diseleniuro di indio, rame, gallio e selenio (CIS, CIGS, CIGSS), dovrà essere indicato con adeguata cartellonistica il tipo di materiali semiconduttori contenuti in tali moduli depositati in messa in riserva R13; inoltre, tali moduli dovranno essere detenuti in modo adeguato e separati fra loro;
4. una volta ultimati gli impianti non ancora installati, presentare le relative schede di conformità CE;
5. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quando previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
6. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Elenco Europeo Rifiuti (EER)	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	<p>160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*</p> <p>160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*</p> <p>200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*</p>	R13-R12-R4-R5	<p>301 t</p> <p>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</p>	<p>5.500 t/anno</p> <p>(quantitativo complessivo di rifiuti di cui al massimo 150 t di rifiuti di cui alla riga B e 150 t di cui alla riga C)</p>

	Elenco Europeo Rifiuti (EER)	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
B	<p>080318 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</p> <p>160604 Batterie alcaline (tranne 160603*)</p> <p>160605 Altre batterie ed accumulatori</p> <p>170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*</p> <p>200134 Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133*</p>	R13	<p>25 t</p> <p>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</p>	
C	<p>080317* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>160121* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114</p> <p>160211* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</p> <p>160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212</p> <p>160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso</p> <p>160601* Batterie al piombo</p> <p>160602* Batterie al nichel-cadmio</p> <p>160603* Batterie contenenti mercurio</p> <p>200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</p> <p>200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</p> <p>200133* Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie</p> <p>200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi</p>	R13	<p>25 t</p> <p>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</p>	

7. l'impianto deve essere gestito conformemente al manuale di gestione operativa (che dovrà essere aggiornato come richiesto al punto 1 sopra riportato) e alla perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori riportati in planimetria generale Rev. 1 - giu 2021;

8. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
9. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
10. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Regolamento (UE) n. 333/11**:
 - i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
11. l'operazione di recupero R5 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Reg. 1179/12**:
 - i rifiuti costituiti da rottami di vetro avviati all'operazione di recupero R5 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Reg. 1179/12** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
12. prima dell'avvio dell'operazione di recupero R4 sui rifiuti di ferro e acciaio rientranti nel campo di applicazione del Reg. 333/11, e dell'operazione R5 su rottami di vetro di cui al Reg. 1179/12 dovranno essere trasmesse ad Arpa le relative certificazioni;
13. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpa – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 1179/12 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di vetro, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
14. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei suddetti restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
15. deve essere assicurata la compatibilità tra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
16. tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti nella fase di gestione dell'impianto dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocazione in cui sia indicato il codice EER del rifiuto contenuto, nonché le relative caratteristiche di pericolo (HP);
17. in corrispondenza delle diverse aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere presenti anche le tabelle con le necessarie precauzioni per le operazioni di movimentazione degli stessi per evitare percolamenti o fuoriuscite anche accidentali di liquidi o di gas pericolosi;

18. in prossimità dell'area di stoccaggio delle batterie dovrà essere presente idoneo materiale neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di perdite accidentali;

19. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;

20. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

21. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto in radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;

22. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

23. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;

24. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;

25. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

26. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/ o recupero presso centri autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A PREMESSE

Lo stabilimento era in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di V.I.A. emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016, per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), via Ponte Uso n. 22.

La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprendeva e sostituiva anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato 3).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, intendendo introdurre tecnologie differenti rispetto a quelle precedentemente proposte ed autorizzate ed una ottimizzazione delle operazioni svolte, da cui le seguenti modifiche per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

1. le linee P-400 di trattamento meccanico/fisico e P-500-600 di trattamento chimico idrometallurgico ("HYDRO"), nonché le sezioni T-700 di trattamento effluenti liquidi e P-800 di post-trattamento, non saranno realizzate, e con esse le relative emissioni E1B, E2, E4, E7, E8;
2. le linee di cui sopra saranno sostituite con le seguenti:
 - 1.1. Linea RAEE R2-R4 di disassemblaggio meccanico/selezione manuale di apparecchiature elettroniche RAEE (raggruppamenti RAEE R2 e RAEE R4) per lo svolgimento di attività di disassemblaggio componenti, macinazione e separazione dei metalli finalizzate al recupero dei RAEE dei raggruppamenti R2 ed R4 e alla produzione di EoW, all'interno dei quantitativi massimi già attualmente autorizzati;
 - 1.2. Linea Solar Glass, per lo svolgimento di attività di disassemblaggio componenti, macinazione e separazione dei metalli finalizzate al recupero dei pannelli fotovoltaici e alla produzione di EoW, all'interno dei quantitativi massimi già attualmente autorizzati;
3. gli effluenti prodotti dalle nuove linee di lavorazione saranno captati, aspirati e convogliati al silos esistente, dotato di filtro a maniche, di cui alla emissione E1A, che manterrà le caratteristiche già autorizzate (portata, durata, altezza).

La Ditta ha evidenziato inoltre che restano invariate le sezioni di impianto realizzate, e relative emissioni, come da comunicazione di avvio parziale dell'attività inviata dalla Ditta acquisita al prot. n. PG/2020/170629 del 25/11/2020, di seguito indicate:

- impianto di recupero per la sola attività di disassemblaggio manuale dei RAEE (Linea P-200) e la relativa area (RS-100) destinata alla ricezione dei RAEE R4;
- area di deposito delle frazioni selezionate;
- area sviluppo processi e laboratorio, di cui alle emissioni E5 e E6.

Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 14/05/2021 prot. n. PG/2021/76783 ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 09/09/2021, preso atto della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae consegnata nella medesima seduta, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con le prescrizioni di seguito riportate relativamente alle emissioni in atmosfera:

“Relativamente al punto di emissione E1A, oggetto di modifica sostanziale, la Ditta ha individuato gli inquinanti che ritiene possano essere presenti ed ha provveduto a valutare l'eventuale superamento delle soglie di rilevanza indicate nell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06; molti metalli pesanti (Mn, Sb, Ni, Cu, Cd) derivano dalla caratterizzazione di polveri prodotte in analoghi sistemi di trattamento RAEE e si condivide questa valutazione della composizione delle polveri. Dalle concentrazioni % riportate in Tab. 19 e dalla stima del contenuto di polveri a monte dei sistemi di abbattimento di 600 mg/Nmc, si valutano rilevanti ai fini della definizione dei valori limite i seguenti metalli ricompresi nelle Tabelle A1 e B dell'Allegato I Parte II alla Parte Quinta del DLgs 152/06:

Tabella A1 “Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene” - Allegato I Parte II alla Parte quinta del DLgs 152/06

<i>Classe I</i>	<i>Limite (mg/Nmc)</i>	<i>Soglia di rilevanza</i>
<i>Cd</i>	<i>0,09</i>	<i>supera 0,5 g/h</i>
<i>Classe II</i>	<i>Limite (mg/Nmc)</i>	<i>Soglia di rilevanza</i>
<i>Ni</i>	<i>0,9</i>	<i>Ni +As+Co+Cd superano 5 g/h</i>
<i>Co</i>	<i>0,9</i>	
<i>As</i>	<i>0,9</i>	
<i>Cd</i>	<i>0,9</i>	

*Tabella B "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polveri"
- Allegato I Parte II alla Parte quinta del DLgs 152/06*

<i>Classe I Tab B</i>	<i>Limite mg/Nmc)</i>	<i>Soglia di rilevanza</i>
<i>Hg</i>	<i>0.18</i>	<i>Cd +Hg superano i 1 g/h</i>
<i>Cd</i>	<i>0.18</i>	
<i>Classe II TAB B</i>	<i>Limite (mg/Nmc)</i>	<i>Soglia di rilevanza</i>
<i>Ni</i>	<i>0.9</i>	<i>Ni + Te superano i 5 g/h</i>
<i>Te</i>	<i>0.9</i>	
<i>Classe III Tab B</i>	<i>Limite (mg/Nmc)</i>	<i>Soglia di rilevanza</i>
<i>Sb</i>	<i>4,5</i>	<i>Sb+Cu+Mn+Cr+V+Pb+Sn superano i 25 g/h</i>
<i>Cu</i>	<i>4,5</i>	
<i>Mn</i>	<i>4,5</i>	
<i>Cr</i>	<i>4,5</i>	
<i>V</i>	<i>4,5</i>	
<i>Pb</i>	<i>4,5</i>	
<i>Sn</i>	<i>4,5</i>	

Pertanto combinando le risultanze sopra riportate circa il raggiungimento delle soglie di rilevanza per gli inquinanti delle due Tabelle A1 e B dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, e tenuto conto che la Ditta ha valutato anche per l'inquinante "Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina" il superamento della soglia di rilevanza della Classe III della Tabella B dovuto alla nuova attività di macinazione dei pannelli fotovoltaici, tenendo conto della riduzione del 10% dei valori limite prevista dal DM 05/02/1998 per le attività di recupero a freddo dei rifiuti non pericolosi, si propone di stabilire i valori limite di seguito riportati che tengono conto del valore limite più restrittivo nel caso un inquinante sia indicato in entrambe le tabelle A1 e B.

Oltre a tali valori limite per gli inquinanti sopra riportati, si riconferma il valore limite di 18 mg/Nmc per le "Polveri totali" indicato nella vigente autorizzazione per le motivazioni in essa riportate, derivante dal valore limite di 20 mg/Nmc previsto dal punto 4.13.12 "Recupero di metalli da rottami o scorie" dei Criteri del CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, ridotto del 10% sempre in ragione delle disposizioni del DM 05/02/1998.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valore limite di emissione (mg/Nmc)</i>
<i>Cadmio</i>	<i>0,09</i>
<i>Cadmio + Mercurio</i>	<i>0,18</i>
<i>Cadmio + Mercurio + Tellurio + Nichel + Arsenico + Cobalto</i>	<i>0,90</i>
<i>Cadmio + Mercurio + Tellurio + Nichel + Antimonio + Cromo + Manganese + Piombo + Rame + Stagno + Vanadio + Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina</i>	<i>4,5</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>18</i>

Si richiede:

- l'esecuzione in fase di messa a regime di tre monitoraggi dell'emissione da effettuare nell'arco di 10 giorni nelle condizioni di esercizio più gravose per gli impianti. I risultati dei monitoraggi di messa a regime dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di esecuzione del terzo monitoraggio;*
- il successivo monitoraggio a carico della Ditta dovrà avere periodicità annuale.*

Tenuto conto che l'emissione E1A sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, si ritiene opportuno prescrivere, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., quanto segue:

- l'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.*

[...]

Preso atto che la Ditta comunica nel corso della conferenza che sta valutando l'opportunità di cambiare la tipologia del tessuto delle maniche del filtro previsto per l'emissione E1A, passando ad un materiale che offre maggiori garanzie di efficacia ma mantenendo comunque lo stesso numero di maniche e la stessa superficie filtrante, si richiede che la Ditta, nel caso in cui venga prevista tale sostituzione, provveda a comunicare, prima della messa in esercizio della emissione E1A, la Tipologia del tessuto filtrante, Grammatatura del tessuto filtrante (kg/m²), Perdita di carico (MPa).

In merito al consiglio formulato dal rappresentante dell'AUSL di prevedere nell'impianto di captazione delle polveri una saracinesca in coda alla linea per l'eventuale installazione di una ulteriore aspirazione localizzata sulla zona dei big bag della linea SOLAR GLASS, si richiede che la Ditta, nel caso venga prevista

tale ulteriore aspirazione, provveda a trasmettere, prima della messa in esercizio della emissione E1A, un aggiornamento delle linee di captazione e convogliamento nella planimetria delle emissioni in atmosfera. Si precisa che l'inserimento di questa eventuale nuova aspirazione localizzata non deve comunque comportare un aumento della portata massima dell'emissione E1A, per cui si sta chiedendo l'autorizzazione."

Per quanto riguarda le altre emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento non oggetto di modifica si confermano le valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 27/05/2021 e del 09/09/2021, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla domanda di VIA presentata al prot. prov.le con il n. 70095 del 04.08.2015, e successive integrazioni, per il rilascio della autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di V.I.A. emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016, e dalla documentazione allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 23/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/57816 del 14/04/2021, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione unica.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E5 – IMPIANTO ABBATTIMENTO OFF-GAS AREA SVILUPPO PROCESSI ASP-1100

EMISSIONE E6 – LABORATORIO ANALITICO LAB-1200

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 – CALDAIA A METANO 1 CLIMATIZZAZIONE (1650 kW a metano)

EMISSIONE E9 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (74 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1A – LINEE DI TRATTAMENTO RIFIUTI - LINEA ASPIRAZIONE A e LINEA ASPIRAZIONE B

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Inquinanti	Valore limite di emissione (mg/Nmc)
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0,09
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg	Somma 0,18
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tellurio e suoi composti, espressi come Te Nichel e suoi composti, espressi come Ni Arsenico e suoi composti, espressi come As Cobalto e suoi composti, espressi come Co	Somma 0,90
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tellurio e suoi composti, espressi come Te Nichel e suoi composti, espressi come Ni Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cromo e suoi composti, espressi come Cr Manganese e suoi composti, espressi come Mn Piombo e suoi composti, espressi come Pb Rame e suoi composti, espressi come Cu Stagno e suoi composti, espressi come Sn Vanadio e suoi composti, espressi come V Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂	Somma 4,5

Inquinanti	Valore limite di emissione (mg/Nmc)
Polveri totali	18

La LINEA DI ASPIRAZIONE A (M1 apritore della Linea RAEE R2-R4 e M3 Linea Solar Glass) e la LINEA DI ASPIRAZIONE B (M2 mulino e selezioni della Linea RAEE R2-R4), che sono alimentate ciascuna da un proprio ventilatore e poi sono convogliate allo stesso impianto di abbattimento e allo stesso punto di **emissione E1A**, non possono essere attivate in contemporanea ma solo in alternativa.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1A entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: goofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Sogliano al Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1A, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1A**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione con l'attivazione della LINEA DI ASPIRAZIONE A e almeno tre monitoraggi della emissione con l'attivazione della LINEA DI ASPIRAZIONE B, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: goofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle

misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare i monitoraggi della emissione E1A con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. Visto il particolare funzionamento alternativo delle due diverse LINEA DI ASPIRAZIONE A e LINEA DI ASPIRAZIONE B, dovranno essere svolti due distinti monitoraggi, uno durante il funzionamento della LINEA DI ASPIRAZIONE A e l'altro durante il funzionamento della LINEA DI ASPIRAZIONE B.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1A** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.
9. Qualora, prima della messa in esercizio della **emissione E1A**, la Ditta intenda cambiare la tipologia del tessuto previsto per le maniche del filtro, passando ad un materiale che offre maggiori garanzie di efficacia, fermo restando che saranno comunque mantenuti il numero di maniche e la superficie filtrante di progetti, la Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), prima della data di messa in esercizio di cui al precedente punto 4., la tipologia del nuovo tessuto filtrante, la sua grammatura (kg/m^2) e il valore di perdita di carico (MPa).
10. Qualora, prima della messa in esercizio della **emissione E1A**, la Ditta intenda realizzare una aspirazione localizzata sulla zona dei big bag della linea SOLAR GLASS, fermo restando che l'eventuale nuova aspirazione localizzata non deve comunque comportare un aumento della portata massima dell'emissione E1A, la Ditta dovrà trasmettere, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), prima della data di messa in esercizio della emissione di cui al precedente punto 4., un aggiornamento delle linee di captazione e convogliamento nella planimetria delle emissioni in atmosfera.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1A**, così come richiesto al precedente punto 8.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 13.04.2021, acquisita al PG n. 57816 del 14.04.2021, **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha chiesto la modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di VIA emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016 per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22**;
- Il **Comune di Sogliano al Rubicone**, con mail inviata il 27.05.2021, dopo confronto avuto con il Servizio Territoriale di Arpa, ha richiesto il parere dello stesso in merito all'impatto acustico;
- l'elaborato "Integrazioni alla valutazione di impatto acustico", datato giugno 2021, è stato redatto dal TCA Dr. P. Gabici, e acquisito al PG n. 103665 del 02.07.2021;
- il Servizio Territoriale di Arpa, con nota PG n. 139393 del 09.09.2021, ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto della prescrizione sotto riportata;
- il rappresentante del **Comune** di Sogliano al Rubicone nella seduta della Conferenza del 09.09.2021 ha espresso parere favorevole sull'impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpa;
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 09.09.2021, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva del nulla-osta acustico;

Sulla base di quanto sopra esposto si rilascia

NULLA-OSTA acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, per l'impianto sito in **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22**, con l'obbligo di adempiere alla seguente prescrizione:

- A verifica di quanto valutato dal TCA, entro **6 mesi** dalla data di inizio attività così come modificata con il presente atto, la ditta dovrà inviare all'Autorità Competente una relazione tecnica, a firma di TCA contenente l'esito di un rilievo fonometrico post operam, da effettuare in corrispondenza del recettore R1; nello specifico dovrà essere acquisito, in periodo diurno, il livello di rumore ambientale in continuo, sulle 16 ore.

La misura dovrà essere effettuata durante una giornata rappresentativa delle normali attività a regime dello stabilimento; dovrà essere fornito il L(A)eq orario; sulla base della misura effettuata, dovranno quindi essere individuati gli intervalli orari più rappresentativi del rumore ambientale e del rumore residuo, da utilizzare al fine della verifica del limite di immissione differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.

Qualora le misure effettuate evidenziassero il mancato rispetto del limite di immissione differenziale, la relazione di cui sopra dovrà comprendere anche una descrizione delle misure di mitigazione acustica da realizzare, fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti acustici previsti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.